



C O M U N E D I P A D R I A

(Provincia di Sassari)

Piazza del Comune N. 1 - 07015 Padria (SS) – Tel. 079/807018

protocollo@pec.comune.padria.ss.it

SERVIZIO SOCIO – ASSISTENZIALE

CAPITOLATO D'ONERI PER IL SERVIZIO DENOMINATO “PROGETTO SOCIALITÀ” DESTINATO A DISABILI PSICHICI E SOGGETTI SVANTAGGIATI. CIG **Z4C3B56073**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato disciplina le modalità e le condizioni per l'espletamento il servizio comunale denominato “Progetto Socialità” destinato a disabili psichici e soggetti svantaggiati residenti nel Comune di Padria.

- le attività si svolgeranno in una stanza presso l'ex Convento Franciscano, almeno una volta alla settimana per un minimo di n. 4 ore;
- il progetto dovrà prevedere visite didattiche presso i siti monumentati e archeologici di Padria, come l'ex Convento Franciscano, il Museo Civico Archeologico, la Chiesa di Santa Giulia , Palattu;
- il progetto dovrà prevedere anche almeno n. 4 visite guidate annuali presso i seguenti siti di interesse culturale, archeologico e naturalistico-ambientale:
- **IL PROGETTO DOVRA' PREVEDERE ALMENO 4 VISITE GUIDATE** presso i seguenti siti:
 - a) Museo Mont'e Prama Cabras – Sinis – Tharros;
 - b) Foresta Burgos;
 - c) Nuraghe e pozzo sacro di Santa Cristina;
 - d) Villa Piercy – Badde Salighes (Bolotana)

Il valore complessivo dell'appalto è fissato in **Euro 14.920,00 per l'intero periodo di n. 24 mesi, ridotto del ribasso offerto in sede di gara, oltre ad IVA. Gli oneri per la sicurezza sono quantificati in € 315,00.**

ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO -

Il servizio in appalto avrà la durata di **24 (ventiquattro) mesi**, con decorrenza dalla data di stipula del contratto.

Alla liquidazione del corrispettivo si provvederà posticipatamente con cadenza mensile, a seguito di presentazione da parte della ditta stessa di regolare fattura intestata al Comune di Padria.

Con cadenza trimestrale, la ditta appaltatrice dovrà presentare una relazione nella quale saranno messe in evidenza le operazioni svolte nel periodo e i risultati raggiunti rispetto al progetto tecnico presentato in sede di gara.

Alla scadenza il contratto s'intenderà definitivamente risolto, senza bisogno di disdetta alcuna delle parti contraenti.

ART. 3 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Il Servizio ha per oggetto l'attività educativa nei confronti di persone con disabilità psichiche, con l'obiettivo di superare le barriere dovute ad isolamento ed emarginazione e contribuire al benessere psico-fisico della persona attraverso la stimolazione delle risorse personali-sociali, lo sviluppo e potenziamento delle autonomie di base e il mantenimento delle abilità residue, sostenendo la persona nel suo ambiente di vita.

ART. 4 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, l'appaltatore concorderà con il Responsabile del Servizio il programma relativo alle modalità di espletamento dei servizi ed in particolare le modalità secondo le quali intende eseguire i servizi anche in rapporto ai tempi di esecuzione.

ART. 5 - ISPEZIONI -

Il Servizio Sociale ha il compito di effettuare la vigilanza del servizio affidato. Qualsiasi inadempimento contrattuale verrà contestato con nota scritta all'appaltatore.

ART. 6 - PENALITÀ

Il Comune di Padria, in caso di inadempienze ritenute anche lievi, in relazione a qualunque obbligo derivante dal presente capitolato speciale di appalto, si riserva la facoltà di applicare una sanzione pecuniaria pari ad **Euro 50,00** (cinquanta); l'irrogazione della sanzione pecuniaria dovrà essere preceduta dalla formalità della contestazione degli addebiti da parte del Responsabile del Servizio mediante comunicazione all'appaltatore da farsi con lettera raccomandata A.R./ pec.

In caso di applicazione della predetta penale, l'importo relativo sarà detratto dalla rata del canone mensile immediatamente successiva alla rilevazione dell'inadempienza e/o mediante corrispondente incameramento della cauzione definitiva.

In caso di grave inadempimento, il Comune, in alternativa al diritto di risolvere il contratto, si riserva la facoltà di applicare una sanzione del valore doppio rispetto a quello di cui al comma precedente, seguendo la stessa procedura di contestazione dell'addebito.

Il Comune si riserva, altresì, di far eseguire i servizi da altra ditta nel caso in cui uno o più servizi di cui al presente capitolato d'oneri non venga eseguito dalla ditta appaltatrice ovvero da essa trascurato, ponendo le relative spese interamente a carico dell'appaltatore.

ART. 7- CAUZIONI

La cauzione definitiva a garanzia della esecuzione del contratto e del regolare adempimento di tutti gli obblighi del presente Capitolato, **pari al 10%** dell'importo complessivo dell'appalto, al netto dell'I.V.A. potrà essere prestata a mezzo di cauzione o fideiussione, ai sensi dell'art. 117 del Dlgs n. 36/2023 e deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante.

ART. 8 - PERSONALE

L'appaltatore, per far fronte alle esigenze di gestione dei servizi di cui all'appalto, dovrà garantire la presenza di n.1 **EDUCATORE PROFESSIONALE**

La Ditta appaltatrice si obbliga di osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nelle località e per il tempo in cui si svolgono i servizi, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali, fino alla loro sostituzione, anche se la Ditta non sia aderente alle Associazioni stipulanti e receda da esse.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE

L'appaltatore è l'unico responsabile sia dal punto di vista civile che penale di qualsiasi danno cagionato a persone, cose od animali, durante l'esecuzione della sua prestazione dei servizi oggetto del presente capitolato; questa responsabilità comporta che, in caso di danno, sarà tenuto al

conseguente risarcimento senza che il Comune possa in nessun modo essere coinvolto a qualsiasi titolo nella dinamica dei fatti.

L'appaltatore non ha titolo per ottenere alcun indennizzo per danni che pregiudichino gli interventi dallo stesso realizzati, per danni o perdite di materiali ed attrezzature, per danni alle opere provvisorie, anche se dipendenti da terzi. Anche in questo caso il Comune è sollevato da ogni tipo di responsabilità.

Il fatto che l'Amministrazione realizzi i necessari controlli e le verifiche in corso di esecuzione dell'appalto, non esonera l'appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti alla buona riuscita delle opere nonché alla loro piena conformità alle prescrizioni contrattuali, né tantomeno da quelli inerenti alle disposizioni normative vigenti.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Comune stesso.

Per effetto dell'affidamento, la ditta appaltatrice subentra al Comune in tutti gli obblighi in essere nei rapporti con l'utenza e con i terzi relativamente ai servizi oggetto dell'affidamento.

In particolare, i servizi saranno resi relativamente all'espletamento materiale delle attività di cui al progetto tecnico-organizzativo.

ART. 10 - OBBLIGHI DEL PERSONALE E DELL'APPALTATORE

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso gli utenti inseriti nel progetto.

L'appaltatore si impegna a sostituire i dipendenti che non osservassero siffatto contegno o fossero trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto.

ART. 11 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere per l'esecuzione e l'interpretazione del presente capitolato sono di competenza del *foro di Sassari*, salvo l'eventuale giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dalla legislazione vigente, nei casi previsti dal codice civile nonché nei seguenti casi:

- a) quando la Ditta sia in stato di fallimento, liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente;
- b) dopo ripetute e gravi inosservanze di norme legislative e regolamentari in materia di sicurezza, di inquinamento atmosferico o idrico e prevenzione infortuni;
- c) dopo gravi e reiterate violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità dei lavori, nonché il rapporto di fiducia appaltante ed appaltatore;
- d) a seguito di cessione diretta ovvero indiretta del contratto o subappalto;
- e) a seguito di grave negligenza o frode della ditta.
- f) ritardo ingiustificato nell'esecuzione degli interventi, tali da pregiudicare in maniera sostanziale il raggiungimento degli obiettivi che l'Ente appaltante vuole ottenere con il presente appalto.
- g) Il Comune in relazione a quanto specificato ai precedenti punti dalla a) alla f) fisserà un termine massimo di **15** (quindici) **giorni** entro cui l'appaltatore dovrà adempiere, decorso inutilmente potrà provvedere a dichiarare risolto il contratto per colpa della controparte, applicando il pregiudizio economico derivante all'Ente appaltante per il danno subito.

ART. 13 SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata.

L'appaltatore assume a suo completo carico tutte le imposte e tasse relative al servizio, con rinuncia al diritto di rivalsa, comunque derivategli, nei confronti del Comune.

ART. 14 – TRACCIABILITÀ

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di questa provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni del codice dei contratti Approvato con D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 16 - ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO

A titolo di piena ed incondizionata accettazione, il presente capitolato deve, a pena di esclusione dalla gara di appalto, essere firmato in ogni sua pagina dal legale rappresentante della ditta, e allegato ai documenti di gara.

ART.17- NORME FINALI E TRANSITORIE

Per tutto quant'altro non contemplato nel presente capitolato, le parti rinviano a quanto stabilito nelle norme di legge vigenti.